

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

– per “Mediazione” si intende il procedimento volto alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale;

– per “Organismo” si intende OCF – Organismo di Conciliazione di Firenze, sia nella sua sede principale sia nelle sue articolazioni, come sedi secondarie o sedi presso enti pubblici ovvero presso il Tribunale ai sensi dell'art. 18 dlgs 28/2010;

– per “Responsabile dell’Organismo” o semplicemente “Responsabile” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con delibera del Consiglio Direttivo, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;

– per “Responsabile della sede distaccata” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, solo con riferimento alla specifica sede distaccata di OCF, con delibera del Consiglio Direttivo, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente;

– per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo;

– per “Garante” il soggetto, anche collegiale, cui, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto di OCF, spetta il compito di designare il mediatore, secondo le modalità previste dall'art. 7;

– per sede secondaria, la sede distaccata dell’organismo dislocata in altra provincia della medesima regione, ovvero in altra regione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su

iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. La mediazione potrà svolgersi anche secondo le modalità telematiche previste dall'allegato "C", una volta che l'organismo si sia dotato delle adeguate strutture anche informatiche.

Art. 3 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line e scaricabili dal sito internet dell'Organismo, ovvero in carta libera purchè contenga gli elementi previsti dal comma successivo.

2. Nella domanda di mediazione devono essere indicati:

- a) il nome dell'organismo di mediazione;
- b) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata;
- d) descrizione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
- e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- f) dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento.

Nelle ipotesi di cui all'art. 5 co. 1 Dlgs 28/2010 in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

g) dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altre domande di mediazione presso diversi organismi di conciliazione.

3. La domanda può contenere:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) dichiarazione dell'attivante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del

procedimento;

c) richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte, o tutte le parti invitate, non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione;

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

6. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati ovvero la parte attivante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

Art. 4 - La Segreteria

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, contenente per ogni procedimento di mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma

comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte attivante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato nonché data e luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. Qualora l'attivante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

Qualora per la parte istante ricorra la necessità di provvedere in tempi rapidi alla detta comunicazione, anche ai sensi dell'art. 5 u.c. d.lgs. 28/210, la stessa parte può provvedere direttamente alla menzionata comunicazione rilasciando liberatoria scritta ad OCF

5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e la avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Dlgs. n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

6. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'attivante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, su istanza dell'attivante, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

7. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

– in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;

– qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

8. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

a) l'avvenuto deposito della domanda;

b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

9. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle

strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 5 – Sedi distaccate

1. Per le domande presentate alle sedi distaccate di OCF, ove istituite, si applicherà il presente regolamento e la sede della procedura sarà presso le stesse.

2. I mediatori delle procedure presentate alle sedi distaccate saranno designati in base all'art. 7 dal “Responsabile della sede distaccata”, sotto la vigilanza del Garante e secondo le modalità ed i criteri del citato art. 7.

Art. 6 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede di OCF, principale o secondaria, secondo quanto indicato dalla Segreteria e dal Responsabile.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 7 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo per esse soddisfacente.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la designazione del mediatore avviene secondo criteri di rotazione e nelle modalità che seguono. Il Responsabile di OCF, sotto la vigilanza del Garante, designa il mediatore individuandolo tra i nominativi inseriti nell'elenco di OCF, la cui iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti individuati dal Consiglio Direttivo di OCF. La designazione avviene secondo un criterio di turnazione; qualora ne ravvisi l'opportunità, ovvero ne riceva richiesta da una delle parti, il Responsabile dell'Organismo, sotto la vigilanza del garante, con atto motivato, nomina un mediatore anche prescindendo dal criterio della turnazione degli incarichi: in questi casi la designazione dovrà avvenire considerando la specifica competenza, disponibilità e esperienza in mediazione richiesta dall'oggetto e dalle caratteristiche delle parti della controversia e potrà avvenire anche ricorrendo agli elenchi dei mediatori di altri Organismi di mediazione. Anche nei casi in cui la designazione avvenga prescindendo dalla turnazione, deve comunque essere assicurata

l'imparzialità e l' idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti si potrà designare il mediatore, anche in deroga dal criterio della turnazione, tra i professionisti che abbiano dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza. L'elenco dei mediatori è tenuto con una numerazione progressiva dei nominativi, tenendo presente, come criterio per l'inserimento, la data di delibera di ammissione nell'elenco da parte del Consiglio Direttivo, e, a parità di data, l'ordine alfabetico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi, prima della designazione del Garante.

4. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico, anche a mezzo posta elettronica.

6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di OCF. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Il mediatore che chiede l'iscrizione nell'elenco dei mediatori di OCF accetta il regolamento di procedura, il codice etico e il regolamento disciplinare dell'organismo.

7. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.

8. Il mediatore deve informare immediatamente l'OCF ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera.

9. Le parti possono richiedere ad OCF, motivando, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile di OCF nominerà un altro mediatore. Il Responsabile di OCF provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'organismo medesimo.

10. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile

dell'Organismo può individuare un co-mediatore che affianchi il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

11. Solo in casi particolari ovvero qualora la controversia lo renda assolutamente necessario, su richiesta del mediatore, il Responsabile, per il tramite della Segreteria, individua un esperto, specificamente preparato in mediazione, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il tribunale, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore e/o dalle parti. La nomina è subordinata all'accordo delle parti, le quali si impegnano altresì a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale, salvo diverse tariffe migliorative concordate anche con gli ordini professionali. Al pagamento dell'esperto provvederanno direttamente le parti. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

12. L'ufficio di Responsabile dell'Organismo è incompatibile con la nomina come mediatore; egli tuttavia, ove sia mediatore, sostituendosi al mediatore originariamente designato, potrà sottoscrivere i verbali di mancata conciliazione per mancata partecipazione della parte per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs.28/2010, ovvero, nelle medesime ipotesi, potrà designare altro mediatore in sostituzione, anche prescindendo dai criteri di cui al precedente comma 3.

13. Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco dei mediatori di OCF è l'attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto secondo i criteri e secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo d'accordo con il Comitato Scientifico. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCF, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento. In ogni caso l'iscrizione nell'Elenco è subordinata ad una valutazione del candidato, che avverrà due volte l'anno, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo d'accordo con il Comitato Scientifico, compreso lo svolgimento di un periodo di tirocinio secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

14. Presso l'Organismo è istituito l'Elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale. E' fatta salva la facoltà per l'Organismo di istituire ulteriori elenchi, determinandone all'uopo i relativi criteri di specializzazione, anche ai fini della co-mediazione, previa delibera del Consiglio Direttivo dell'Organismo, sentito il parere del Comitato Scientifico.

Art. 8 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace ed i magistrati onorari, finché dura il loro mandato, non possono svolgere attività di mediazione.

2. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.

4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 9 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.

5. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel corso di un eventuale successivo giudizio,

arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria, il Responsabile, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità o deferire il giuramento decisorio sui fatti, sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni acquisite nel procedimento di mediazione e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10 - Incontro di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Le parti partecipano all'incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4. Quando le parti ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.

5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di un o più parti, il mediatore non può formulare la proposta.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle conseguenze dell'art. 13 D.lgs. 28/010 ovvero che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire alla Segreteria di OCF, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della proposta, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 5;
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell'organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale contenente il testo dell'accordo medesimo. Ove richiesto dalle parti, il mediatore fornirà le indicazioni circa le formalità necessarie secondo la legge per il caso in cui l'accordo di conciliazione contempli la conclusione di un contratto o il compimento di un atto previsto dall'art. 2643 c.c.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto, come tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo medesimo, sono assolti dalle parti.

7. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione.

Art. 12 - Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione, le spese di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori. Tali indennità sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, anche nell'eventualità che abbandoni il procedimento.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 7, comma 11.

3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 oltre iva, che deve essere versato, dalla parte attivante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

4. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere interamente versato prima dell'incontro di mediazione.

5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per OCF.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dalla Segreteria nel caso risulti indeterminato o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.

7. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

8. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione dell'accordo; e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta:

9. E' facoltà di OCF:

a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.;

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

10. Nelle ipotesi sopra previste in cui viene applicato l'aumento delle indennità, le parti debbono provvedere al saldo entro sette giorni dalla comunicazione della segreteria.

11. OCF provvederà ogni tre anni alla rideterminazione dell'ammontare delle indennità.

12. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso OCF, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

13. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 13 – Diritto di accesso

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate ovvero riservati al solo mediatore, cui ha accesso la sola parte depositante.

Art. 14 – Adempimenti e responsabilità delle parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- b) la qualificazione della natura della controversia;
- c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- d) la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio, ove previsto;
- e) l'indicazione del valore della controversia;
- f) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- g) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'attivante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte attivante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ALLEGATO A – TARIFFE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

ALLEGATO B – CODICE ETICO PER MEDIATORI

ALLEGATO C – REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE CON MODALITA' TELEMATICHE

ALLEGATO D – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

ALLEGATO E – REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ALLEGATO A - INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dell'art. 16 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180:

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

- SPESE DI AVVIO - € 48,00 (IVA INCLUSA)

(Le spese di avvio sono comunque dovute e sono da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento. Le spese di avvio sono a valere sulle spese di mediazione)

- SPESE DI DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESA PER CIASCUNA PARTE (IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA INCLUSI)
fino a € 1.000,00	€ 78,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 156,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 288,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 432,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 720,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.200,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.400,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.560,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.240,00
oltre € 5.000.000,00	€ 11.040,00

1. Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà del procedimento di mediazione di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

2. Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare, in misura non superiore al 20%, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

3. Nel caso in cui le parti chiedano ai sensi del presente regolamento la formulazione di una proposta l'importo dovrà essere aumentato del 20%.

4. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione, salvo le integrazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Gli aumenti di cui ai punti 1, 2, 3 non possono essere cumulati tra loro.

5. Nel caso in cui la mediazione verta su una delle materie di cui all'art 5, comma 1 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l'importo previsto per ciascun scaglione delle spese di mediazione, sarà ridotto di 1/31 come da tabella seguente:

1 Art. 5 comma 1 D.Lgs 28/2010 – 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza, dopo la scadenza articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni

VALORE DELLA LITE

SPESA PER CIASCUNA PARTE
(IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA INCLUSI)

fino a € 1.000,00	€ 52,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 104,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 192,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 288,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 480,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 800,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.600,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.040,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 4.160,00
oltre € 5.000.000,00	€ 7.360,00

6. Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

7. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione, salvo le integrazioni di cui sopra.

8. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

9. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

ALLEGATO B - CODICE ETICO

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti. Ove dichiarare la propria competenza specifica in una o più materie il mediatore è tenuto a mantenere alti livelli qualitativi di formazione ed aggiornamento. Al fine di garantire alti livelli di qualità del servizio di mediazione, l'Organismo potrà sottoporre il mediatore, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo, sentito il Comitato Scientifico, ad una valutazione periodica, il cui superamento è condizione per l'accesso ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori di OCF. Il Consiglio Direttivo individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori di OCF.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
6. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso. Il mediatore è tenuto ad accettare il compenso che gli viene comunicato dalla segreteria dell'Organismo.
7. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

8. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
9. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
10. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
12. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.
13. Ogni violazione delle norme del presente codice etico e ogni violazione delle norme di diligenza e corretto adempimento dell'incarico sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo e comporterà in ogni caso l'esclusione dall'elenco dei mediatori di OCF. Qualora vi sia violazione anche delle norme deontologiche applicabili alla professione di appartenenza del mediatore verrà fatta, a cura del Direttivo, segnalazione all'ordine professionale di appartenenza.

ALLEGATO C - REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il servizio di mediazione offerto da OCF, al fine di fornire un servizio integrativo, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura di mediazione.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail).

L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web **www.conciliazionefirenze.org**, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.

A seguito della registrazione, l'utente potrà effettuare, secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.

b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni



raccolti dal sito web.

c) Incontro di mediazione

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web **www.conciliazionefirenze.org**. L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti e del Responsabile dell'Organismo, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

L'incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità.

ALLEGATO D

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA SODDISFAZIONE PERCEPITA (Customer satisfaction)

Gentile Utente,

il questionario che Le richiediamo di compilare è parte essenziale del procedimento di mediazione al quale Ella ha partecipato. È redatto al fine di rilevare alcuni dati importanti che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi.

Le chiediamo di volerlo gentilmente compilare in tutte le sue parti e di restituircelo:

–a mani

–a mezzo fax al numero 055 54.16.722

–via mail all'indirizzo responsabile@conciliazionefirenze.org

con la Sua sottoscrizione e l'indicazione delle generalità.

La ringraziamo sin d'ora per la collaborazione.

Attività	Insoddisfa cente	Poco soddisfa cente	Buono	Più che buono	Ottimo
Come valuta le informazioni ricevute dall'Ufficio per l'accesso alla mediazione	///	///	///	///	///
Come valuta le informazioni contenute nel sito web (compilare solo se si è utilizzato il sito)	///	///	///	///	///
Come valuta la sede di OCF (comodità di parcheggio, accessibilità, locali, ecc..)	///	///	///	///	///
Come valuta la modulistica che Le è stata consegnata o che ha scaricato da internet	///	///	///	///	///
Come valuta i tempi di attesa per la risposta per la prima convocazione avanti al mediatore	///	///	///	///	///
Come valuta il servizio del personale della segreteria	///	///	///	///	///
Come valuta la gestione degli incontri da parte del mediatore	///	///	///	///	///
Come valuta la competenza del mediatore	///	///	///	///	///
Come valuta l'attività del mediatore ai fini della composizione amichevole della controversia	///	///	///	///	///

Attività	Insoddisfa cente	Poco soddisfa cente	Buono	Più che buono	Ottimo
Come valuta la proposta effettuata dal mediatore (rispondere solo se il mediatore ha formulato la proposta)	///	///	///	///	///
Indichi una valutazione complessiva del servizio	///	///	///	///	///
Come valuta l'utilità della procedura di mediazione	///	///	///	///	///

Eventuali osservazioni/suggerimenti:

Nome: _____

Cognome: _____

Data _____ e _____ luogo _____ di
nascita: _____

Residenza: _____

Luogo _____, li _____

Firma:

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, rimessa:

/// a mani



// a mezzo fax al numero 055 54.16.722

// a mezzo posta elettronica all'indirizzo: responsabile@conciliazionefirenze.org (indicare nell'oggetto:
Cognome - scheda valutazione)

Grazie per la Vostra cortese collaborazione

ALLEGATO E - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

1. Chi chiede l'iscrizione all'Elenco dei mediatori di OCF in ogni caso deve possedere i seguenti requisiti d'onorabilità:

- a. non avere riportato condanne definitive a pena detentiva, anche sostituita, per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c. non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

1 bis. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge e dal precedente art. 1, è discrezione del Consiglio Direttivo valutare ogni elemento idoneo a garantire il possesso di elevati requisiti di onorabilità dei mediatori dell'Organismo.

2. Coloro che intendono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda d'iscrizione, secondo il modello approvato dal Consiglio Direttivo, deve in ogni caso contenere:

- a) l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'albo professionale di appartenenza del richiedente;
- b) la certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione richiesta dal D.lgs. 28/2010, così come integrato, per quanto occorrer possa, dal successivo Decreto del Ministero della Giustizia n. 180/2010 o leggi o provvedimenti successivi;
- c) l'accettazione del Regolamento di Mediazione, del regolamento disciplinare e del Codice etico di OCF;
- d) l'accettazione delle tariffe;
- e) la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per OCF;
- f) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti d'onorabilità di cui al precedente comma.

3. Contro la delibera di non ammissione all'Elenco dei mediatori di OCF il richiedente potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata. Nel caso di ricorso contro un provvedimento di ammissione presentato da soggetto diverso dal richiedente, il termine di trenta giorni per proporre ricorso al Collegio dei Probiviri comincerà a decorrere dal giorno in cui la decisione del Consiglio Direttivo risulti annotata nel libro verbali del Consiglio Direttivo di OCF.

4. Costituisce motivo d'esclusione dall'Elenco:

- a) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- b) l'accoglimento di due istanze di riconsiliazione.

5. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di conciliazione è tenuto all'obbligo di riservatezza.

6. I mediatori devono essere stati, essere e rimanere indipendenti dalle parti, nonché mantenere nel procedimento un comportamento d'assoluta probità, imparzialità e riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Sono motivi di incompatibilità, oltre quelli di cui all'art. 51 c.p.c., l'esistenza di rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, associativi, societari o di lavoro subordinato, con le parti o con i difensori o consulenti tecnici di parte ovvero l'essere legati da rapporti associativi con uno dei difensori.

E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

7. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascuna procedura per la quale venga designato una dichiarazione d'imparzialità secondo le formule previste dal regolamento applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
- b) informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel regolamento dell'Organismo.

La violazione degli obblighi di cui al presente comma determina il venire meno dei requisiti d'onorabilità di cui sopra ai fini dell'iscrizione all'albo.

8. Il mediatore può essere riconsiliato ai sensi di legge. L'istanza di riconsiliazione dovrà essere diretta al Garante e depositata presso la segreteria dell'Associazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalle comunicazioni di nomina o dalla sopravvenuta conoscenza delle cause di riconsiliazione. Il Garante si pronuncerà sull'istanza, nel contraddittorio delle parti e sentito il soggetto riconsiliato, con ordinanza da emettersi entro e non oltre venti giorni dal deposito; ove accolta, l'istanza, sempre che le parti non concordino sulla designazione del nuovo mediatore,



il Responsabile, sotto la vigilanza del Garante, provvederà alla nomina del sostituto, su richiesta della parte più diligente. Trascorso il termine di quattro mesi senza il deposito presso la segreteria dell'Associazione, dell'istanza per la sostituzione del mediatore, il procedimento si estingue.

Accettato l'incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La rinuncia deve essere comunicata a mezzo PEC all'Associazione, al Garante ed alle parti. La sostituzione del mediatore deve avvenire a tempestiva cura del Garante qualora le parti non concordino sulla designazione di altro mediatore, entro quindici giorni dalla richiesta.

9. Delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e ogni violazione delle norme di diligenza e corretto adempimento dell'incarico decide il Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, previamente convocato con preavviso di almeno quindici giorni. Il Direttivo decide a maggioranza dei suoi membri.

Contro il provvedimento di esclusione o di sospensione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide secondo diritto entro un termine non superiore a quattro mesi, sentito l'interessato.